

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 20 DEL 25/08/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/09/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Avvocatura Civica – Settore 2 – AA.GG. -

Dalla Residenza Municipale, li 29/08/2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 10.08.2011 (PROT. N.23072). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

L'anno duemilaundici , il giorno venticinque , del mese di agosto , alle ore 09:45 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/09/2011 al 16/09/2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 28 (proponente: Vice Sindaco Bondi) predisposta in data 24/08/2011 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/08/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Andrea Berti dott. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 25/08/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 28

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 28 DEL 24/08/2011

RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 10.08.2011 (PROT. N.23072). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna – notificato presso la civica residenza in data 10.08.2011 (prot. n. 23072) dalla OMISSIS, per l'annullamento, previa sospensiva: <<di *determinazione dirigenziale n. 507 del 7/7/2011 emessa dal dirigente responsabile del Comune di Cattolica Silena Cingolani, notificata in allegato a comunicazione 11/7/2011 prot. 20385 a firma del Responsabile del Procedimento ing. Stefano Gaudiano, pervenuta alla ricorrente a mezzo raccomandata a.r. Il 13/7/2011, con la quale, previa approvazione dei verbali di gara, la società OMISSIS, quale unica partecipante, veniva esclusa dalla gara indetta per l'affidamento in concessione di immobile denominato Autostazione Terminal; del verbale della prima riunione della Commissione giudicatrice, presieduta dalla dirigente Silena Cingolani, redatto il 14/6/2011, comunicato dalla stazione appaltante a mezzo raccomandata pervenuta alla ricorrente il 13/7/2011; del verbale della seconda riunione in forma riservata della Commissione giudicatrice, presieduta dalla dirigente Silena Cingolani, redatto il 21/6/2011, comunicato dalla stazione appaltante a mezzo raccomandata pervenuta alla ricorrente il 13/7/2011; per l'annullamento altresì di ogni altro atto precedente e/o presupposto ovvero conseguente o successivo; con richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della*

grave illegittimità degli atti qui impugnati; con risarcimento infine dei danni subiti dalla ricorrente per effetto di analogo provvedimento di esclusione dalla medesima gara già impugnato con il ricorso R.G. 580/11 TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, annullato in via di autotutela come si evince dalla sentenza conseguentemente emessa da codesto Ecc.mo TAR n. 517/2011. >>;

Visti i motivi dedotti con il suddetto ricorso: "1) *Violazione di legge con riferimento all'art. 4 co. 2 lett. d) D.L. 70 del 13/5/2011, pubblicato in G.U. n. 110 del 13/5/2011, in vigore dal 14/5/2011, convertito con modificazioni in L. 106 del 12/7/2011, pubblicata in G.U. n. 160 del 12/7/2011*"; "2) *Eccesso di potere e violazione di legge con riferimento alla esclusione della offerta dalla gara in mancanza di una previsione esplicita*"; "3) *Eccesso di potere per travisamento in fatto in relazione alla falsa lettura e palesemente errata interpretazione della offerta tecnica presentata dalla ricorrente*"; "4) *Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di pubblicità e di trasparenza della gara con riferimento alla seduta della Commissione del 14/6/2011*"; "5) *Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di pubblicità e di trasparenza della gara con riferimento al riesame della busta B contenente la offerta tecnica ed alla verifica della integrità del suo contenuto*";

Viste le conclusioni rassegnate dalla ricorrente: "*CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, voglia: in via preliminare provvedere ai sensi dell'art. 119 comma 4 Codice del Processo Amministrativo ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 119 comma 3 medesimo Codice; annullare, quindi, all'esito del giudizio, gli atti impugnati siccome gravemente illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente; condannare il Comune di Cattolica in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente nella misura quantificata in € 250.000,00 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria; emettere ogni altro provvedimento consequenziale; condannare comunque il Comune di Cattolica alla integrale rifusione delle spese e competenze di lite.*";

Vista la Nota del Dirigente del Settore II prot. n. 23406/2011 del 17.08.2011 con cui, a riscontro dell'informativa ex art. 243 bis Codice dei Contratti, si è comunicato alla ricorrente che non sussistono i presupposti per attivare un procedimento di riesame in autotutela amministrativa degli atti impugnati;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 20 del 24.08.2011 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni dell'Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di

patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

- 1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – notificato presso la civica residenza in data 10.08.2011 (prot. n. 23072), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Advocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;
- 5) di disporre che la presente deliberazione sia tempestivamente comunicata a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Advocatura ed al Dirigente del Settore 2.
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....